

Il candidato elenchi quali sono le responsabilità del dirigente scolastico – di Luigi Gaudio
esercitazione del prof. Luigi Gaudio in vista degli scritti del concorso dirigente scolastico

Alle tre responsabilità (penale, civile e amministrativa) sono state attribuite negli ultimi anni ai dirigenti altre due responsabilità (dirigenziale e disciplinare).

In definitiva, le responsabilità del dirigente scolastico aggiornate sono le seguenti:

penale (connessa ad un reato al quale si risponde davanti ad un giudice penale)

civile (danno arrecato ad un terzo, per cui si risponde davanti ad un giudice penale)

amministrativa (per danno arrecato all'erario, non ad un terzo, per la quale si risponde davanti alla Corte dei Conti)

dirigenziale (di risultato), tipica del dirigente, per il mancato raggiungimento degli obiettivi, per la quale si risponde davanti al Direttore dell'USR, ma siccome non parte la valutazione necessaria disciplinare, connessa alla obbligatorietà dell'azione disciplinare, per la quale si risponde davanti al Direttore dell'USR,

Inoltre il dirigente scolastico è titolare delle relazioni sindacali, nella delegazione di parte pubblica, mentre nella delegazione di parte sindacale troviamo le RSU, elette per suffragio diretto di tutti i lavoratori che agiscono nella scuola.

In base al Decreto 59 del 1998, trasfuso poi nell'articolo 25 del Decreto 165 del 2001, Il dirigente deve realizzare le condizioni

per il pieno esercizio della libertà di insegnamento

per l'esercizio della libertà di scelta delle famiglie (art. 30 della costituzione: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli)

per il diritto all'apprendimento degli alunni, cioè il diritto al successo formativo

Quindi, per la legge, il dirigente scolastico non è un burocrate, ma è un esperto di organizzazione, di didattica, di pedagogia e di educazione.

Svolge poi compiti di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane.

Gestione: insieme degli atti concernenti la vita e l'attività dell'istituzione scolastica.

Viene insomma giuridicamente sancita la capacità degli autonomi poteri del dirigente, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.